



ORIGINALE

COMUNE DI CASTEGGIO

Provincia di Pavia

Codice Ente 26363

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **35** reg. delib.

del **09/06/2021**

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA E DEI TRATTAMENTI DI TATUAGGIO E DI PIERCING

L'anno DUEMILAVENTUNO, addì NOVE del mese di GIUGNO alle ore 21:00, nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione.

A causa dell'eccezionalità determinata dall'emergenza epidemiologica Covid – 19 la seduta, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e secondo le modalità stabilite dal Presidente del Consiglio Comunale con Decreto n. 1 del 20/03/2020 (Protocollo n. 4378 del 20/03/2020), si tiene in videoconferenza, avvalendosi della piattaforma "GoToMeeting".

Il Presidente del Consiglio Sig. Piccinini Paolo, il Sindaco Sig. Vigo Lorenzo, il Vicesindaco Sig.ra Raffinetti Anna e il Segretario Comunale Sig. Bariani Roberto, risultano presenti nella sede istituzionale del Comune.

Il Segretario procede all'appello nominale dei consiglieri presenti, risultano collegati in videoconferenza al momento dell'adozione della presente delibera:

N. ordine		Presenti	Assenti	N. ordine		Presenti	Assenti
1.	VIGO Lorenzo	X		8.	CHIODA VALERIA	X	
2.	MUSSI Andrea	X		9.	FRASCHINI ALESSANDRO	X	
3.	RAFFINETTI Anna	X		10.	LA COGNATA Giuliana		X
4.	GUERCI Milena	X		11.	SEGGIO Salvatore		X
5.	PICCININI PAOLO	X		12.	SPANU VALENTINA	X	
6.	TAGLIANI Andrea	X		13.	POGGI STEFANO	X	
7.	DE PAOLI FABIANA		X				

TOTALE 10 3

Il Sig. PICCININI PAOLO - Presidente, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, verificata la qualità del segnale video e audio, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA E DEI TRATTAMENTI DI TATUAGGIO E DI PIERCING

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 118 della Costituzione Italiana attribuisce al Comune in via di principio tutte le funzioni amministrative relative al proprio territorio, demandando alla potestà regolamentare l'organizzazione e lo svolgimento di dette funzioni;

Visto l'art. 7, comma 1, della legge 05/06/2003 n. 131, attuativo dell'art. 118 della Costituzione, il quale prevede che lo Stato, le Regioni, le Città metropolitane, le Province, i Comuni e le Comunità montane, secondo le rispettive competenze, favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per la realizzazione di funzioni istituzionali e lo svolgimento di attività d'interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

Preso atto che, in virtù di quanto stabilito dal richiamato art. 7 della legge n. 131/2003, in sede di attuazione del principio di sussidiarietà, qualora siano impiegate risorse pubbliche, l'Amministrazione procedente deve fondare i provvedimenti decisionali e gestionali sulla previsione dell'art. 12 della legge 07/08/1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto, pertanto, al fine di attuare i principi di sussidiarietà e di partecipazione dei cittadini alle attività istituzionali locali, di dover approvare il "Regolamento comunale per la disciplina dell'attività di estetista e dei trattamenti di tatuaggio e di piercing";

Acquisito il parere della Commissione consiliare;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio 5 e dato atto che la presente deliberazione non richiede il parere di regolarità contabile, in quanto non comporta impegno di spesa, trattandosi di atto normativo;

La discussione è integralmente riportata nell'allegata registrazione audio/video del punto posto all'ordine del giorno firmata digitalmente dal segretario comunale. Il verbalizzante attesta che il documento informatico allegato, contenente gli accadimenti oggetto di ripresa audio/video, occorsi alla sua vista e presenza, rappresenta e costituisce verbale della seduta a tutti gli effetti;

Visto l'esito della votazione legalmente espressa per appello nominale:

Presenti n. 10

Favorevoli n. 9

Astenuti n. //

Contrari n. //

Il consigliere Chioda non risulta collegato al momento della votazione.

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento comunale per la disciplina dell'attività di estetista e dei trattamenti di tatuaggio e di piercing, costituito da n. 18 articoli;
2. di dare mandato agli Uffici competenti di dare attuazione alle norme regolamentari oggetto del presente provvedimento;
3. di dare ampia diffusione del testo regolamentare mediante il sito del Comune ed altri mezzi di comunicazione;

Successivamente con la seguente separata votazione espressa per appello nominale :

Presenti n. 10

Favorevoli n. 10

Astenuti n. //

Contrari n. //

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4° D.Lgs. 267/2000

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(PICCININI PAOLO)

Il Segretario Comunale
(Roberto Bariani)

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate



COMUNE DI CASTEGGIO

Provincia di Pavia

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA E DEI TRATTAMENTI DI
TATUAGGIO E DI PIERCING**

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, in tutto il territorio comunale, l'esercizio dell'attività di estetista, di tatuaggio e di piercing.
2. Allo svolgimento delle attività di cui al comma 1 si applicano, nella loro specificità, le seguenti norme e disposizioni:
 - L.R. 16 dicembre 1989 n. 73 *“Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo”*;
 - Legge 4 gennaio 1990 n.1 e s. m. i. *“Disciplina dell'attività di estetista”*;
 - D.d.g. Sanità del 27 aprile 2004 n.6932 *“Linee Guida per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing”*;
 - D. Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010 *“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato intero”* e s.m.i.;
 - D.P.R. 160 del 7 settembre 2010 e s. m. i. in breve *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive”*;
 - Circolare H1.2012.0004429 dell'8 febbraio 2012 *“Nota esplicativa su adempimenti per la partecipazione ai percorsi formativi per l'Operatore di tatuaggio e piercing”*;
 - L.R. n. 3 del 27 febbraio 2012 relativa a *“Disposizioni diverse in materia di artigianato e commercio”*;
 - Deliberazione della Giunta Regionale del 21/03/2016 X/4936 *“Regolamento regionale ‘Disciplina dell'attività di estetista in attuazione dell'art. 21bis della l.r. 73/89’*, che prevede che *“nelle more dell'adozione del modello relativo alla Comunicazione Unica Regionale di cui all'art. 6 del Regolamento relativo alla disciplina dell'attività di estetista, l'avvio, la ripresa, la cessazione ed il subingresso dell'attività di estetista rimangono soggetti alla presentazione della S.C.I.A.”*;
 - r.r. 22 marzo 2016, n.5 *“Disciplina dell'attività di estetista, in attuazione dell'art. 21 bis della l.r. 73/89”*;
 - D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 *“Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n.124”*;
 - *“Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017;
 - Decreto del Dirigente di Unità Organizzativa (Regione Lombardia) del 27/06/2017, n. 7649 *“Recepimento accordo conferenza unificata moduli unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate - d.lgs. n.126/2016 e d.lgs. n. 222/2016”*;
 - L.R. 12 dicembre 2017, n.36 *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza dei servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione.”*;

Art. 2 – Definizioni

1. L'attività di **estetista** comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Rientrano nell'attività di estetista e pertanto sono disciplinate dal presente regolamento:
 - i centri di abbronzatura o solarium;
 - ogni massaggio non terapeutico;
 - il disegno epidermico e trucco semipermanente, sauna e bagno turco;
 - l'onicotecnica.
2. L'attività professionale di estetista è esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti.

3. L'attività di estetista può essere esercitata sia manualmente che con l'ausilio delle apparecchiature elettromagnetiche previste nelle tabelle allegate alla L. 1/1990 e ss.mm.ii. nonché mediante l'applicazione di prodotti cosmetici consentiti dalla normativa vigente.
4. Le apparecchiature e le relative installazioni di cui al precedente comma devono essere conformi alle normative tecniche di settore.
5. Sono esclusi dall'attività di estetista e, quindi, dall'applicazione del presente Regolamento:
 - i trattamenti con prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario che prevedono la presenza di un operatore sanitario (ad es. fisioterapista, podologo, ecc.);
 - l'attività di massaggiatore sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
 - la sola e semplice decorazione delle unghie, in quanto rientra tra le prestazioni eseguite sulla superficie del corpo umano al solo scopo di abbellimento (Nota Ministeriale 20/11/1993, Prot. 19686.QV) anche se svolte da acconciatori direttamente o da personale dipendente;
 - le discipline bio-naturali (Legge Regionale 01/02/2005, n. 2, a titolo esemplificativo: massaggio olistico, naturopatia, *tuina*, *shiatsu* ecc...);
 - le grotte del sale o haloterapia.
6. Si definisce **tatuaggio** la colorazione permanente di parti del corpo mediante l'introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti con l'ausilio di aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.
7. Si definisce **piercing** la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire oggetti decorativi di diversa forma o fattura.
8. Le imprese artigiane esercenti l'attività di estetista possono vendere o comunque cedere alla clientela prodotti cosmetici o altri beni accessori strettamente inerenti alla propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, purché debitamente certificati e garantiti ai sensi delle vigenti normativa nazionali e comunitarie. In tal caso non trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 *"Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"* e della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 *"Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere"*.
9. Nel caso di cessione di beni accessori esclusi dal precedente comma 3, l'attività di commercio è soggetta alla presentazione allo Sportello Unico Attività Produttive (per brevità "S.U.A.P.") ai sensi del decreto legislativo 114/1998, della relativa Segnalazione Certificata di Inizio Attività (per brevità S.C.I.A.).

Art. 3 – Requisiti professionali per l'attività di estetista

1. L'attività di estetista può essere esercitata solo se in possesso della qualificazione professionale rilasciata secondo la vigente normativa, previo superamento dell'esame previsto presso un ente accreditato al sistema di istruzione e formazione professionale. La qualificazione professionale di estetista, di cui al presente comma, si intende conseguita con il rilascio dell'attestato di competenza regionale di estetista con valore di specializzazione ai sensi della legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 *"Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia"*. Tale attestato è conseguito a seguito del superamento di un esame teorico-pratico, preceduto dallo svolgimento di un apposito percorso di formazione professionale presso un ente accreditato al sistema di istruzione e formazione professionale.
2. La verifica dei requisiti professionali spetta al Comune competente per territorio ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo del 6 agosto 2012, n. 147 *"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno"*.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività professionale di estetista sono fatti salvi i titoli di specializzazione di estetista conseguiti attraverso percorsi regionali riconosciuti ai sensi dell'abrogata legge regionale n.95/1980.
4. Al fine di conseguire la qualificazione professionale, è consentito al dipendente, non ancora in possesso dell'attestato di qualifica di cui al precedente comma 1, di esercitare l'attività ai sensi dell'art.3, comma 1, lettere b) e c) della L.1/90.

5. Sono ritenuti validi, ai fini dell'esercizio dell'attività, gli attestati rilasciati in altre Regioni e i titoli professionali conseguiti in un paese estero, previo riconoscimento da parte del ministero competente.
6. Chiunque eserciti l'attività di estetista deve operare nel rispetto delle norme igienico - sanitarie e di sicurezza vigenti in materia;

Art. 4 – Responsabile tecnico nell'attività di estetista

1. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale.
2. Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionali richiesta dalla vigente normativa.
3. Nelle imprese diverse da quelle esercitate in forma artigiana, i soci dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale richiesta dalla vigente normativa.
4. Il responsabile tecnico deve essere costantemente presente nell'esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività. In caso di assenza non temporanea, del responsabile tecnico, il titolare dell'attività deve designare un sostituto, munito di idonea qualificazione professionale.
5. La modifica del soggetto titolare del requisito professionale (responsabile tecnico) deve essere comunicata al SUAP del Comune di Casteggio, attraverso il portale "<https://www.stu.comune.casteggio.pv.it>."

Art. 5 – Operatori tatuaggio e piercing

1. L'operatore tatuaggio e piercing esegue trattamenti di abbellimento del corpo mediante l'impuntura dello strato superiore della pelle e la successiva iniezione di pigmenti colorati e l'applicazione su cute o mucose di anelli, metalli o gioielli. Nell'esecuzione delle proprie attività utilizza tecniche, dispositivi e prodotti specifici di carattere estetico; a garanzia della salute del cliente applica i protocolli di disinfezione e sterilizzazione degli strumenti ed opera nel rispetto delle norme igieniche e di profilassi previste dalla normativa di riferimento.
2. Le attività di piercing e di tatuatore possono essere effettuate da soggetti in possesso di relativo attestato di competenza, rilasciato da istituzioni formative accreditate e iscritte all'Albo regionale ai sensi degli artt. 25 e 26 della L.R. n. 19/2007. Tale attestato deve essere esposto al pubblico nei locali in cui si svolge l'attività.
3. L'applicazione di tatuaggio e di piercing può essere esercitata nei confronti di persone minorenni solamente previo consenso in forma scritta di chi ne abbia la potestà.
4. Le attività di tatuaggio e di piercing devono rispondere ai requisiti indicati con D.d.r. 27.4.2004 n. 6932 e successive circolari regionali. Le attività che svolgono esclusivamente tatuaggi e piercing sono subordinate alla S.C.I.A., da presentarsi attraverso la scrivania <https://www.stu.comune.casteggio.pv.it>, al SUAP, che ne trasmette copia all'ATS territorialmente competente e ove previsto, agli altri organismi interessati. La ricevuta di avvenuta presentazione deve essere esposta al pubblico nei locali in cui si svolge l'attività ed esibita, unitamente alla planimetria, in caso di controlli.
5. Alla S.C.I.A. devono essere allegati, al momento della presentazione, i documenti evidenziati come obbligatori nella procedura telematica.
6. L'attività può essere avviata contestualmente alla presentazione della relativa segnalazione. L'esercente l'attività di tatuaggio e piercing, può consentire l'utilizzo dei propri spazi ad altri operatori del settore, purché in possesso dei prescritti titoli abilitativi, anche mediante il contratto di affitto di cabina o di poltrona.
7. Chiunque eserciti l'attività di tatuaggi e piercing deve operare nel rispetto delle norme igienico - sanitarie e di sicurezza vigenti in materia;

Art. 6 – Luogo e modalità di svolgimento delle attività

1. L'attività di estetista od operatore tatuaggio e piercing può essere svolta esclusivamente in locali rispondenti alle vigenti normative urbanistiche, edilizie e sanitarie e dotati di destinazione d'uso compatibile secondo le disposizioni del vigente strumento urbanistico.
2. Nell'ambito del territorio comunale è vietato l'esercizio dell'attività in forma ambulante, anche con mezzi mobili attrezzati e/o con utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico, ad eccezione di prestazioni a fini dimostrativi effettuate nell'ambito di manifestazioni autorizzate, sotto la vigilanza della ATS nel rispetto dei requisiti igienico sanitari;
3. È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di estetista nei luoghi di assistenza e cura, di riabilitazione o simili, sulla base di apposite convenzioni con i relativi enti gestori, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, in quanto compatibili, fermo restando che non può sussistere alcuna commistione fra l'attività di estetista e l'attività sanitaria.
4. Qualora l'attività venga svolta presso palestre, club, circoli privati, profumerie, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di prodotti, la stessa deve sottostare alle leggi e disposizioni elencate all'art. 1 del presente Regolamento
5. A coloro che esercitano l'attività di estetista è consentito effettuare prestazioni, di natura esclusivamente occasionale, al domicilio del cliente, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti, in quanto compatibili.
6. L'esercente l'attività di estetista può consentire l'utilizzo di propri spazi ad estetisti ed acconciatori, o a operatori tatuaggio e piercing, in possesso dei prescritti titoli abilitativi, anche mediante il contratto di affitto di poltrona.
7. L'attività congiunta, esercitata tra distinte imprese o all'interno della stessa impresa, è soggetta, nelle more dell'adozione del modello relativo alla Comunicazione Unica Regionale di cui all'art. 6 del Regolamento regionale, alla presentazione della Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.).
8. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dalle norme vigenti;
 - in appositi locali aperti al pubblico con accesso diretto dalla pubblica via o allestiti presso i luoghi di cura o di riabilitazione, nelle strutture turistico - ricettive, o in altri luoghi per i quali siano state stipulate convenzioni con gli enti gestori;
 - presso il domicilio dell'esercente, condizione che i locali, gli ingressi, l'idonea sala d'attesa ed i servizi igienici, siano separati dagli altri locali adibiti a civile abitazione, ed abbiano corretta destinazione d'uso come previsto dal vigente strumento urbanistico. I locali utilizzati per lo svolgimento dell'attività devono possedere i previsti requisiti igienico-sanitari e di sicurezza. In tal caso il titolare deve consentire i controlli da parte di personale addetto alla vigilanza e al controllo, nonché rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia.
9. Prima di ogni trattamento, il cliente dovrà essere preventivamente ed adeguatamente informato sugli effetti attesi, sui possibili effetti indesiderati, su eventuali controindicazioni del trattamento richiesto, oltre a ulteriori precauzioni post trattamento, da parte dell'estetista, dell'operatore o Responsabile tecnico, sulla base delle disposizioni contemplate nei codici deontologici di settore.
10. Per i trattamenti fisici di esposizione ai raggi UVA, i tatuaggi ed i piercing deve essere acquisito il consenso informato al trattamento che faccia riferimento alle informazioni di cui al comma 8.
11. La pubblicità dei trattamenti non deve attribuire ai medesimi un carattere medico, terapeutico o curativo.

Art. 7 – Requisiti igienico-sanitari

1. Chiunque eserciti l'attività di estetista o di operatore tatuaggio e piercing deve operare nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti in materia, nonché dei requisiti dettagliati nelle relative schede tecniche elaborate dalla locale Azienda Sanitaria recepite nella *"Guida Provinciale alla compilazione della SCIA"*. Eventuali aggiornamenti delle suddette schede tecniche saranno automaticamente recepiti, senza necessità di revisione del presente Regolamento. Chiunque eserciti l'attività di estetista deve operare nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti in materia. Per lo svolgimento dell'attività di tatuaggio e piercing devono essere inoltre rispettati i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza elencati alla lettera e) dell'Allegato 1 del Decreto del Direttore Generale n.6932 del 27/04/2004.

2. Le apparecchiature utilizzate per l'esercizio dell'attività devono essere in possesso delle caratteristiche di conformità. Le strutture, gli impianti e le apparecchiature devono essere mantenute in condizioni di efficienza e sicurezza.
3. Per ogni sede operativa dell'impresa, sia caso di nuova apertura che di subingresso, deve essere redatto a cura del titolare o legale rappresentante un protocollo di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione dei locali e delle attrezzature utilizzate. Chiunque operi nell'esercizio deve sottoporsi alle disposizioni dei protocolli di sanificazione, disinfezione e sterilizzazione come stabilito per la corretta igiene dell'esercizio e degli stessi operatori, secondo le indicazioni fornite da Regione Lombardia.
4. I locali di esercizio oltre ad essere strutturalmente regolamentari e adeguatamente ventilati e illuminati, devono avere i requisiti strutturali previsti negli Allegati B) e C). Tali allegati fanno riferimento al vigente Regolamento Locale di Igiene e potrebbero essere soggetti a revisione conseguentemente all'adozione, da parte del Ministro della Salute, del decreto previsto al comma 1-bis inserite dal D.Lgs. 222/16 all'art.80 del D.P.R. 380/01 *"definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici"*. In tal caso gli allegati si intenderanno aggiornati senza la necessità di revisione del presente Regolamento.
5. Fatto salvo quanto previsto in materia di igiene del lavoro, per le attività esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento e/o in caso di subingressi, qualora non vengano effettuati interventi edilizi superiori alla manutenzione ordinaria, i servizi igienici possono essere mantenuti nella situazione esistente, già autorizzata oppure dichiarata/segnalata al Comune all'avvio dell'attività.
6. Nel caso di svolgimento dell'attività di estetista od operatore tatuaggio piercing in forma congiunta a quella di acconciatore, i locali adibiti all'attività di acconciatore devono possedere i requisiti previsti dalla L.R. 11/2014 e s.m.i., nonché dal Regolamento Comunale, fatta salva la necessità di prevedere il numero di servizi necessari, secondo quanto previsto dagli Allegati B) e C) al presente Regolamento.
7. La vigilanza sugli aspetti igienico sanitari, di tutela e sicurezza dei lavoratori e degli utenti è esercitata dalla ATS territorialmente competente.

Art. 8 – Segnalazioni e comunicazioni si avvio, modifica, cessazione attività

1. Come meglio precisato negli articoli di cui al successivo Capo II, tutte le vicende amministrative relative all'avvio, alla modifica e alla cessazione dell'attività di acconciatore sono soggette alla presentazione di idonea pratica telematica.
2. Tale pratica telematica deve essere presentata tramite il portale *"<https://www.stu.comune.casteggio.pv.it>"* accedendo al SUAP del Comune di Casteggio - ai sensi del DPR 7 settembre 2010 n. 160 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"*.

CAPO II -NORME PER L'AVVIO E L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 9 – Avvio attività

1. L'avvio dell'attività di estetista e di operatore tatuaggio e piercing sono soggetti alla presentazione, per via telematica di una pratica telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). Nelle more dell'adozione del modello relativo alla Comunicazione Unica Regionale di cui all'art. 6 comma 1 della legge regionale 19 febbraio 2014 n.11, l'avvio, la ripresa, la cessazione e il subingresso delle attività di cui al presente Regolamento sono soggetti alla presentazione, per via telematica della Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.).
2. La S.C.I.A., ai sensi dell'art.19 della L.241/90 s.m.e i., deve essere presentata in via telematica al SUAP del Comune di Casteggio, utilizzando la procedura guidata presente nel portale *"<https://www.stu.comune.casteggio.pv.it>"*. Se previsto e/o necessario, con le procedure previste all'art.19-bis della stessa L.241/90 *"Concentrazione dei regimi amministrativi"* (S.C.I.A. unica ovvero S.C.I.A. condizionata all'acquisizione di atti di assenso).

3. Alla S.C.I.A. devono essere allegati, al momento della presentazione, i documenti evidenziati come obbligatori nella procedura telematica stessa, come disposto D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 ed atti conseguenti.
4. Ogniqualvolta l'interessato debba presentare, oltre alla S.C.I.A., una domanda o denuncia al registro delle imprese, la stessa verrà trasmessa al SUAP per il tramite della comunicazione unica, attraverso il sistema dell'interoperabilità, come previsto dall'art.5, comma 2, del D.P.R. 160/2010, nonché dall'art. 7, comma 1, della L.R. 36/2017.
5. L'attività può avere inizio dal momento del ricevimento della ricevuta rilasciata automaticamente dal sistema telematico, riportante l'identificativo della pratica e il numero di protocollo dell'avvenuta presentazione al SUAP, eccetto il caso in cui la S.C.I.A. sia condizionata all'acquisizione di autorizzazione. La ricevuta emessa ai sensi dell'art.18-bis della L.241/90, ha anche valore di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della stessa legge.
6. Copia informatica o copia stampa della S.C.I.A., completa della relativa ricevuta, deve essere messa a disposizione presso i locali destinati all'attività ed esibita su richiesta dei Funzionari pubblici, Agenti di Polizia Locale, della Forza pubblica, nonché dei soggetti preposti al controllo igienicosanitario e di sicurezza.
7. Coloro che esercitano l'attività presso Enti, Istituti, Associazioni ovvero, al domicilio del cliente, devono recare con sé la copia informatica o stampa della S.C.I.A. e della relativa ricevuta, ed esibire la stessa ad ogni richiesta degli organi preposti alla vigilanza.
8. Il SUAP, trasmette immediatamente la S.C.I.A. ricevuta agli Uffici interni al Comune e agli Enti esterni coinvolti per le verifiche ex-post da effettuarsi entro i termini previsti dall'art. 19 della L.241/90 e s.m.i.. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti necessari il Responsabile del SUAP adotterà gli atti previsti all'art.19 e seguenti della suddetta legge, nel rispetto delle norme nazionali e regionali disciplinanti la materia.
9. Il titolare o legale rappresentante, il responsabile tecnico, ciascuno dei soci e degli amministratori in caso di società ai sensi dell'art.2 D.P.R. 252/1998, devono autocertificare che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione" di cui all'art.67 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159.

Art. 10 – Modifiche, trasferimento sede, sospensione volontaria, sub ingresso, cessazione, modifica dei soggetti titolari dei requisiti

1. In caso di ampliamento, modifica sostanziale quale aumento o diminuzione delle postazioni di lavoro, ovvero di trasferimento sede dell'attività, rispetto a quanto autocertificato nella pratica di inizio attività, dovrà essere presentata, nelle more dell'adozione del modello relativo alla Comunicazione Unica Regionale di cui all'art. 6 del Regolamento regionale relativo alla disciplina dell'attività di estetista, S.C.I.A. di modifica di attività esistente, con le modalità indicate al precedente articolo, al SUAP del Comune di Casteggio.
2. La sospensione dell'attività, per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, è soggetta a presentazione della comunicazione del periodo di sospensione con le modalità indicate al precedente articolo. L'attività può essere sospesa volontariamente, per un periodo di un anno, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno, previa comunicazione al SUAP del Comune di Casteggio. Al termine dell'anno di proroga sono concessi all'impresa sessanta giorni entro i quali comunicare la ripresa o la cessazione dell'attività. Se il termine di sessanta giorni decorre inutilmente, l'attività di impresa si considera cessata.
3. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'attività, subingresso per atto tra vivi, è soggetto alla presentazione della Comunicazione al SUAP del Comune di Casteggio, secondo le modalità stabilite all'articolo precedente, corredata dai documenti evidenziati come obbligatori nella procedura telematica, come disposto D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 ed atti conseguenti.
4. Nei casi previsti dall'art.5, comma 4, della Legge 8 agosto 1985, n.443 "*Legge quadro per l'artigianato*", l'impresa artigiana, a richiesta, può conservare tale qualifica nel rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo 5, a condizione che l'attività sia svolta con la presenza di un responsabile tecnico. In caso di morte, quando gli eredi saranno in grado di produrre l'atto di successione, dovranno presentare la Comunicazione di subingresso *mortis causa*, secondo le modalità stabilite all'articolo precedente.

5. In caso di cessazione dell'attività, l'impresa presenta una comunicazione con le modalità descritte all'articolo precedente.

Art. 11 – Affitto di poltrona o di cabina

1. L'esercente l'attività di estetista o di operatore tatuaggio o piercing, può consentire l'utilizzo di propri spazi ad acconciatori ed estetisti ed operatori tatuaggio e piercing, in possesso dei prescritti titoli abilitativi, mediante il contratto di affitto di poltrona o di cabina, nel rispetto dei requisiti relativi ai locali dettati dalle norme nazionali, regionali, nonché dal Regolamento Comunale.
2. Le singole attività devono possedere i requisiti professionali, tecnico-strutturali ed igienicosanitari richiesti.
3. Le parti esercenti le diverse attività devono sottoscrivere un apposito contratto, stipulato ai sensi dell'art.1615 del Codice Civile, avente ad oggetto la gestione e il godimento dei beni mobili e immobili destinati ad attività economica: tale contratto deve regolare in modo preciso i limiti e i contenuti delle rispettive obbligazioni, al fine di sancire la netta separazione delle rispettive aziende.
4. Ai fini esemplificativi il contratto deve individuare nel dettaglio le rispettive aree fisiche di lavoro, le responsabilità, anche legate agli strumenti di lavoro utilizzati, ai locali, agli impianti ed all'applicazione in generale della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.
5. Le diverse attività sono esercitate in qualità di impresa, con autonoma posizione presso la competente C.C.I.A.A.; il rapporto contrattuale che lega le due attività attiene alla sfera privatistica.
6. L'area utilizzata dalle diverse imprese per lo svolgimento del servizio sulla persona deve essere di uso esclusivo, mentre possono essere utilizzate in comune le strutture destinate a servizi igienici, spogliatoio, ripostiglio e ricezione-attesa, purché risultino, per numero e superficie impegnata, adeguate alle reali necessità delle diverse attività.

Art. 12 – Partecipazione al procedimento amministrativo

1. La partecipazione al procedimento amministrativo è garantita, oltre che all'interessato, anche alle Organizzazioni di categoria, sindacali e dei consumatori, secondo le modalità previste dalla Legge n. 241/1990.

CAPO III – ORARI E TARIFFE

Art. 13 – Orari e tariffe

1. L'orario giornaliero dell'attività dovrà essere ricompreso nella fascia oraria tra le 07,00 e le 21,00, dal lunedì al sabato. All'interno della fascia oraria fissata, ogni esercente è libero di determinare, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro subordinato, l'orario prescelto che potrà essere differenziato per ogni giorno della settimana e potrà prevedere una o più interruzioni nell'arco della giornata;
2. È fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre, in modo ben visibile all'esterno dei locali di esercizio, il cartello che riporta gli orari di apertura e le eventuali giornate di chiusura infrasettimanali, nonché di esporre all'interno dei locali le tariffe applicate. Se l'esercizio è ubicato in uno stabile condominiale, il cartello degli orari deve essere esposto anche all'ingresso principale del condominio.
3. L'orario prescelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia, in ogni modo deve rispettare quanto stabilito al comma 1.
4. È consentita la prosecuzione dell'attività, a porte chiuse, per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario esposti presso l'esercizio.
5. Nel mese di dicembre e nella festività del 6 gennaio è sempre consentita l'apertura facoltativa dell'attività nelle domeniche e nei giorni festivi (con esclusione delle giornate del 25 e 26 dicembre): l'apertura facoltativa ed il rispettivo orario devono essere comunque resi noti al pubblico, secondo le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3. Eventuali ulteriori aperture facoltative nelle giornate festive saranno individuate con ordinanza sindacale.
6. Le attività di estetista o operatore tatuaggio e piercing che si trovano all'interno dei Centri Commerciali possono osservare gli orari di apertura del Centro Commerciale stesso.

7. La tabella delle tariffe praticate deve essere completa di ogni prestazione ed esposta in modo ben visibile all'attenzione della clientela, all'interno dell'esercizio.

CAPO IV -VIGILANZA E SANZIONI

Art. 14 – Vigilanza e controlli

1. Gli Agenti della Polizia Locale e della Forza pubblica, degli altri corpi ed istituzioni, incaricati alla vigilanza delle attività previste dal presente Regolamento ed il personale dell'ATS, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio del titolare, in cui si svolgono le attività suddette.

Art. 15 – Regime sanzionatorio

1. Sono irrogate dal Comune, e, nella fattispecie, dal Comando Polizia Locale, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 *"Modifiche al sistema penale"*, le sanzioni amministrative di cui all'art. 5 della legge n. 174/2005 nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di estetica o di operatore tatuaggio e piercing:
 - in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalle norme elencate al precedente art.1 e del presente Regolamento Comunale che disciplinano l'esercizio dell'attività;
 - in caso di mancata presentazione della S.C.I.A. (nelle more dell'adozione della C.U.R. prevista dal Regolamento regionale) o della comunicazione di sospensione di cui all'art.10, comma 2, del presente Regolamento Comunale;
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 2 L.R. 11/2014, le amministrazioni competenti effettuano i controlli e fissano, ove necessario, un termine non inferiore a sessanta giorni per ottemperare alle relative prescrizioni.
3. Il mancato rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è sanzionato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*.
4. L'utilizzo o la commercializzazione di prodotti cosmetici non conformi alla vigente normativa nazionale e europea è soggetto al regime sanzionatorio previsto dal Regolamento (CE) 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30/11/2009 sui prodotti cosmetici. Le sanzioni previste dalla legge 713/86 sono applicabile in considerazione della sopravvenuta o meno incompatibilità con la normativa comunitaria. Si applicano, inoltre, le sanzioni previste dall'art. 21 bis della L.R. 73/89.
5. Fatte salve le sanzioni stabilite dalle norme speciali le infrazioni alle disposizioni recate dal presente Regolamento o da Ordinanze attuative dello stesso, sono punite con l'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative di importo compreso tra € 25,00 ed € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000). Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 16 - Sospensione e divieto prosecuzione attività – Abusivismo

1. In caso di inosservanza dei requisiti stabiliti dalla normativa di settore, il Responsabile del SUAP, su formale segnalazione del Comando di Polizia Locale o dei Responsabili dei settori tecnici, può disporre la sospensione temporanea dell'attività per un periodo non superiore a 20 (venti) giorni e, nell'ipotesi della reiterazione, il divieto di prosecuzione dell'attività. Si ha reiterazione nei casi di cui all'art. 8 bis della legge n. 689/1981.
2. Sono fatti salvi i provvedimenti di sospensione, di divieto prosecuzione attività o inibitori previsti agli artt. 19 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i., nel rispetto della normativa di settore.
1. In particolare, vengono considerati motivi di pubblico interesse, con possibilità di vietare la prosecuzione dell'attività:
 - a. l'inosservanza da parte del titolare dei provvedimenti di sospensione dell'attività;
 - b. il mancato ripristino, da parte del titolare, entro il termine concesso, i presupposti relativi ai requisiti di cui alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e ambientale, a seguito verifiche effettuate dagli organismi competenti;
 - c. la perdita, da parte del titolare dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente in materia.

2. Lo svolgimento di prestazioni di estetista al domicilio del cliente di natura non occasionale o il mancato consenso ai controlli nei locali adibiti all'esercizio dell'attività, anche se svolta presso il domicilio dell'esercente, comporta la sospensione dell'attività ai sensi del comma 1.
3. Verrà disposta l'immediata cessazione dell'attività in caso di uso diverso della destinazione d'uso dei locali di esercizio rispetto a quella dichiarata nella S.C.I.A. (nelle more dell'adozione della modulistica per la C.U.R.).
6. Il Comandante della Polizia Locale ordina la e la chiusura dell'esercizio, anche forzata, in caso di attività abusivamente esercitata, per mancanza originaria o sopravvenuta dei titoli abilitativi.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 – Disposizioni transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni e le sanzioni di cui alla normativa vigente nelle seguenti materie: acconciatore, servizi alla persona, igienico – sanitarie ed ambientale, igiene e sicurezza sul lavoro, leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza contributiva.

Art. 18 – Clausola di adeguamento ed entrata in vigore

1. Nell'eventualità vengano emanate norme di rango superiore e prevalenti, che risultino incompatibili con le disposizioni di cui al presente Regolamento, queste ultime si intendono direttamente adeguate, senza che si renda necessaria modifica regolamentare.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio nei modi e nei termini di legge.
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono espressamente abrogate le disposizioni dettate da previgenti Regolamenti comunali, in quanto incompatibili o in contrasto con le disposizioni qui contenute.